

7° - Assicurazioni collettive.

Il Direttore generale riferisce che nella adunanza del 26 marzo c. a., il Comitato permanente ebbe ad approvare, in linea di massima, la direttiva di consentire alla Direzione generale la facoltà di stipulare, entro determinati limiti preventivamente stabiliti dagli organi deliberanti, contratti collettivi di assicurazione da sottoporre poi alla sola ratifica dei detti organi, ferma restando invece la preventiva delibera per i contratti eccedenti i limiti di cui sopra.

Nella suddetta occasione il Comitato permanente ebbe peraltro ad esprimere la opportunità che, al riguardo, fosse formulato un provvedimento sotto forma di Delibera, in modo che la materia risultasse meglio inquadrata.

In relazione a quanto precede, il Direttore generale propone il seguente schema di provvedimento, basato principalmente sul principio che, nei casi nei quali è previsto uno sconto alle tariffe, tale agevolazione è compensata da una congrua ridu-